

APPALTI: Gara - Aggiudicazione - Avvalimento c.d. di garanzia - Dimostrazione del possesso del requisito della capacità tecnica e professionale e dell'esperienza - Ove l'accordo negoziale non contenga la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria - Illegittimità.

Tar Emilia Romagna - Parma, Sez, I, 28 ottobre 2021, n. 257

“[...] il contratto di che trattasi non contiene la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, come pacificamente riconosciuto anche da parte resistente e dalla controinteressata, in quanto il predetto contratto testualmente prevede che vengono fornite “le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria, e che le stesse consistono in:”, senza però aggiungere altro, limitandosi a dare atto del servizio svolto dall'ausiliaria necessario quale requisito richiesto, e, dunque, risulta del tutto assente l'indicazione di puntuali risorse messe a disposizione da parte della stessa nei confronti dell'ausiliata, odierna controinteressata.

Stante quanto sopra acclarato, pertanto, il predetto contratto deve essere dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente necessità che la società aggiudicataria che lo ha allegato alla relativa domanda di partecipazione venisse esclusa fin da subito dalla competizione, in accordo a condivisibile giurisprudenza secondo cui “la nullità – operando ovviamente ab origine – comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità oggetto di avvalimento sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che ne impone l'esclusione dalla procedura medesima” [...].”

FATTO

Con determina del Direttore Generale n. 125 del 10 maggio 2021, l'Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma (d'ora in poi, ASP Parma), odierna resistente, ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di “*noleggjo, lavaggio, sanificazione di biancheria piana, materasseria, dispositivi antidecubito ed eventuali servizi opzionali simili*”, da svolgersi per le strutture gestite dall'ASP Parma e specificamente elencate nel Disciplinare di gara.

Il predetto Disciplinare stabiliva che l'affidamento sarebbe avvenuto mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (70/30 punti), ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice degli appalti; inoltre, per quanto qui di interesse, il predetto disciplinare individuava i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, all'art. 5.3., rubricato “*Requisiti di capacità tecnica e professionale*”, stabiliva che “*Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio 2018-2019-2020 almeno un servizio identico o analogo a quello oggetto di gara, sia in Strutture pubbliche che private, per un importo Iva esclusa non inferiore ad € 300.000,00 annui*” e, inoltre, che la comprova del requisito

doveva essere fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, con espressa possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico-professionale, in accordo con i principi stabiliti dall'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.

La procedura, da esperirsi mediante la piattaforma elettronica SATER della Regione Emilia-Romagna, prevedeva un importo totale a base d'asta pari ad € 857.000,00 (IVA esclusa) per la complessiva durata del servizio (tre annualità) ed al netto di ulteriori € 1.000,00, non soggetti a ribasso e riferibili agli oneri di sicurezza.

Alla sopra menzionata procedura partecipavano solamente tre operatori economici, che venivano tutti ammessi alla fase finale di valutazione delle offerte di gara.

La predetta gara si concludeva con l'emissione della determina n. 221/21/DG del 4 agosto 2021, di cui in epigrafe, con cui l'ASP di Parma disponeva l'aggiudicazione della medesima gara alla società Clean Service S.r.l., odierna controinteressata, che otteneva un punteggio complessivo (a seguito di riparametrazione) pari a 99,88 punti, seguita dall'odierna ricorrente Servizi Italia S.p.A., cui invece venivano assegnati 88,50 punti.

La società Servizi Italia S.p.a., odierna ricorrente e, come detto sopra, seconda classificata alla procedura di gara, proponeva istanza di accesso a tutta la documentazione di gara presentata dall'aggiudicataria, documentazione che le veniva parzialmente concessa, ad eccezione della relazione tecnica allegata in gara da Clean Service S.r.l. che, secondo parte resistente, conteneva dati atti a rendere conosciuto il know how specifico della medesima impresa.

Preso atto di tale parziale accoglimento della richiesta di accesso agli atti, la società Servizi Italia S.p.a. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 1° settembre 2021, con cui ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia anche mediante la concessione di misure *inaudita altera parte*, deducendo il seguente articolato motivo:

– Violazione e/o erronea applicazione della normativa riferita all'avvalimento quale risultante dall'art. 6 del disciplinare di gara: in ogni caso dall'art. 89 del codice appalti – Illogicità – Travisamento.

Inoltre, parte ricorrente ha domandato il subentro nel contratto nelle more eventualmente sottoscritto nonché il risarcimento dei danni subiti "*conseguenti alla contestata aggiudicazione*" ed ha, altresì, formulato istanza, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., affinché sia annullato il diniego di accesso ai dati dell'offerta dell'odierna controinteressata disposto dalla stazione appaltante con determinazione n. 248 del 24 agosto 2021.

Con Decreto n. 145/2021 del 2 settembre 2021, il Presidente di questo Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari monocratiche *“Considerato che non sussistono le esigenze di estrema gravità ed urgenza previste dall’art. 56 del c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica, in deroga alla trattazione collegiale della causa, che potrà essere fissata nella prossima camera di consiglio del 22 settembre 2021”*.

La causa è stata, dunque, discussa, per i profili cautelari, all’udienza in camera di consiglio del 22 settembre 2021, in occasione della quale parte ricorrente ha dato atto della rinuncia all’istanza di accesso agli atti formulata in ricorso.

All’esito della sopra menzionata udienza cautelare, è stata emessa l’ordinanza n. 156/2021, con cui *“Ritenuto che la complessità delle questioni oggetto del giudizio richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare e che, dunque, le esigenze della ricorrente, ad un primo sommario esame, possano essere tutelate adeguatamente con la sollecita definizione dell’udienza di merito”* è stata fissata l’udienza pubblica del 20 ottobre 2021 per la discussione della causa.

Le parti hanno poi depositato memorie conclusive con cui hanno ribadito le proprie conclusioni e, inoltre, l’odierna controinteressata ha dato atto, con la propria memoria del 1° ottobre 2021, che la stessa *“sta svolgendo regolarmente il servizio senza alcuna censura di sorta”*.

Infine, all’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, su istanza di parte, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato nel merito e va accolto nei sensi e nei limiti in appresso indicati.

2.1. – Con una prima censura dell’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta a favore della società affermando che *“nella vicenda, occorre premettere come la controinteressata sia ricorsa all’avvalimento del requisito di capacità tecnica e professionale sopra indicato. Ciò, tuttavia, senza avere prodotto il contratto stipulato con l’impresa ausiliaria, comparendo, tra gli atti dell’offerta, unicamente, una mera “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, asseritamente sottoscritta dal legale rappresentante della detta impresa ausiliaria, vale a dire Eureka cooperativa sociale, con sede in Castelfranco Veneto (TV).”*.

Secondo parte ricorrente, dunque, mancherebbe il necessario contratto di avvalimento e, pertanto, l’odierna controinteressata non sarebbe in possesso del requisito richiesto dall’art. 5.3 del Disciplinare di gara come requisito di capacità tecnico-professionale.

2.2. – La censura è infondata.

Come osservato da parte resistente, l'odierna ricorrente ha depositato agli atti solo una parte della documentazione, mentre il documento completo, versato in atti da parte resistente, risulta firmato elettronicamente dai legali rappresentanti delle due società e, dunque, risulta a tutti gli effetti un contratto sottoscritto fra le due società, come condivisibilmente dedotto da parte resistente secondo cui *“Non si ravvisa dunque alcuna incertezza rispetto alla conformità formale del contratto, né tantomeno rispetto all'effettivo scambio di volontà dei due contraenti.”*

3.1. – Con una seconda censura dell'unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'aggiudicazione in quanto il contratto di avvalimento prodotto avrebbe un contenuto non idoneo a produrre gli effetti dell'avvalimento nel presente caso atteso che *“manca quella specificità dell'impegno viceversa imprescindibile”*.

In altri termini, secondo parte ricorrente nel presente caso risulta *“insufficiente un prestito meramente cartolare ed astratto, essendo, invece, necessario, che risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione tutti quegli elementi, che giustificano l'attribuzione del requisito partecipativo”* ma ciò non è avvenuto nella fattispecie in quanto il contratto di avvalimento di che trattasi prevede unicamente che l'ausiliaria *“...si impegna a consentire l'utilizzo del citato requisito e dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico ausiliato, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria”* e tale dichiarazione, secondo parte ricorrente, concreta un impegno che, però, *“non risponda alle esigenze di specificità ribadite, come imprescindibili, tanto nella giurisprudenza, che dallo stesso art. 6 del disciplinare, che, nel terzo capoverso, recita nel seguente modo – come si è osservato: “Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione”. Il che trova una ulteriore conferma nel già richiamato ultimo comma dell'articolo, del disciplinare citato secondo il quale (come già osservato) la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.”*

3.2. – La censura è fondata.

3.2.1. – Il Collegio osserva innanzitutto che il contratto di avvalimento allegato reca solo l'impegno a prestare il requisito richiesto dal capitolato speciale, ossia l'aver svolto un servizio identico o analogo nell'ultimo triennio di importo pari ad almeno € 300.000,00 annui, e nulla più, limitandosi, come già sopra riportato, a consentire l'utilizzo del citato requisito e a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata *“per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente*

l'operatore economico ausiliato, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria", non specificando in alcun modo, però, in cosa consistano le predette risorse che si intendono mettere a disposizione.

3.2.2. – Tale ricostruzione non è, ovviamente, contestata da parte resistente né dalla controinteressata che ritengono, però, che la mancata presenza nel predetto contratto di *"un elenco dettagliato delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dell'ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto"* sia irrilevante in quanto, come dedotto dalla stazione appaltante nella propria memoria, tale mancanza *"non tiene affatto conto del corretto inquadramento della natura dell'avvalimento in questione"*.

In particolare, secondo parte resistente nel caso di specie *"trattandosi di avvalimento c.d. "di garanzia", il requisito di cui si richiede la dimostrazione deve ricondursi alla capacità economico-finanziaria del soggetto ausiliario, ragion per cui non si richiedeva la concreta ed effettiva messa a disposizione di risorse materiali da parte dell'impresa ausiliaria, ma la sua complessiva solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d'appalto, anche in caso di inadempimento."*

Parte resistente sostiene, difatti, nella propria difesa che, nel presente caso, si sarebbe in presenza del requisito del "fatturato specifico" e tale requisito va *"qualificato in generale come requisito di carattere economico-finanziario e non come risorsa tecnica, atteso che l'art. 83, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto"* e, inoltre, *"Il fatturato minimo va tenuto distinto dalle "esperienze necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità", che costituiscono, in base all'art. 58 della direttiva contratti pubblici, un requisito che può essere richiesto per dimostrare una adeguata capacità tecnica professionale e che deve essere comprovato "da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza"."*

3.2.3. – Il Collegio non ignora che, con riferimento al requisito del fatturato specifico, esistono diverse posizioni in giurisprudenza rispetto all'inquadramento del medesimo e che, a fronte di pronunce che non esitano a qualificarlo come requisito economico – patrimoniale, con conseguente acquisizione mediante avvalimento c.d. di garanzia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6932), altre pronunce ritengono indispensabile esaminare il bando di gara per stabilire se la stazione appaltante intendesse farne richiesta all'operatore alla

stregua di un requisito tecnico – esperienziale ovvero economico – finanziario (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151; III, 9 marzo 2020, n. 1704).

3.2.4. – Al riguardo, però, ai fini della definizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, risulta necessario, in via preliminare, analizzare il dettato specifico del requisito come enucleato dalla *lex specialis*, per stabilire se lo stesso si riferisca, come sostenuto da parte resistente, al fatturato specifico o se lo stesso si riferisca, invece, alla necessaria esperienza dell'impresa partecipante.

Il punto 5.3 del Disciplinare di gara prevede che *“Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 almeno un servizio identico o analogo a quello oggetto di gara, sia in Strutture pubbliche che private, per un importo Iva esclusa non inferiore ad € 300.000,00 annui”* e che tale requisito deve essere provato con l'esibizione dei certificati rilasciati dalle P.A. o dai committenti privati *“con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”*.

Da quanto sopra riportato, dunque, il Collegio osserva che il requisito richiesto dal punto 5.3 del Disciplinare di gara con tutta evidenza non attiene al possesso, da parte dell'impresa, di un fatturato specifico nel settore di che trattasi (od in altro analogo) ma nell'aver effettivamente svolto un servizio (identico od analogo) a quello dedotto in gara (noleggio e lavaggio biancheria piana e materasseria) e che tale servizio avesse un importo minimo pari ad € 300.000,00 annui, iva esclusa. Tale conclusione risulta di piana evidenza in quanto il requisito di fatturato specifico viene di solito espresso con altra (e ben diversa) formulazione, quale, ad esempio, *“l’aver avuto nel triennio un fatturato per il servizio pari ad €...”*, senza alcun specifico riferimento all'effettivo svolgimento di un servizio.

Né può ritenersi che, nel presente caso, la stazione appaltante abbia inteso esclusivamente cautelarsi sotto il profilo economico – finanziario, senza nulla richiedere, quanto ai profili di capacità tecnico professionale, in relazione all'oggetto dello stipulando contratto, atteso che il chiaro tenore letterale della *lex specialis*, sopra riportato, viene suffragato anche dalla qualificazione del predetto requisito operata dalla medesima *lex specialis*, che lo ha previsto al punto 5.3 intitolato *“Requisiti di capacità tecnica e professionale”* e non al punto 5.2. intitolato *“Requisiti di capacità economica e finanziaria”*.

Vi è, dunque, una coerenza del Disciplinare di gara con riferimento al requisito richiesto che, chiaramente, attiene all'esperienza maturata dall'impresa per appalti aventi identico (od analogo) oggetto e pari valore e, dunque, trattandosi di requisito esperienziale (e non economico-finanziario), lo stesso non può che riferirsi alla capacità tecnica-professionale dell'impresa (e non a quella economico-finanziaria), anche in accordo a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo

cui, nei casi, come quello in oggetto, in cui i documenti di gara già procedono alla qualificazione del requisito richiesto, *“ha evidenziato questa Sezione (cfr. CdS, Sez. III n. 546 del 22.1.2020) che l’interpretazione è infatti diretta conseguenza della qualificazione, non riducibile a mera espressione formale, priva di significato precettivo.”* (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1704/2020).

Nel presente caso, dunque, il requisito richiesto dal punto 5.3 del Disciplinare di gara non attiene al fatturato specifico del soggetto partecipante, come sostenuto dalla sottile (ma non persuasiva) difesa resistente, ma alla sua pregressa esperienza e, dunque, ne consegue che, per il presente giudizio, la questione relativa al requisito del fatturato specifico e alla natura dell’avvalimento che può essere prestato per tale requisito (ossia avvalimento c.d. di garanzia o avvalimento c.d. operativo) non merita approfondimento, atteso che, per la natura del requisito richiesto nel presente caso (afferente all’esperienza dell’impresa) risulta chiaro che poteva trovare ingresso unicamente un avvalimento operativo.

3.2.5. – Precisato quanto sopra, dunque, risulta chiaro che quel che, allora, va verificato, ai fini della decisione della presente causa, è il contenuto del contratto di avvalimento; se, cioè, lo stesso contenga *“la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”*, come richiesto dall’art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e come affermato da condivisibile giurisprudenza secondo cui *“Nel caso di avvalimento tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.”* (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1704/2020) e, conseguentemente, in tali casi *“non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1543).”* (TAR Lazio, sez. II quater, sentenza n. 4686/2021).

A tal riguardo, per quanto sopra già affermato, il Collegio osserva che il contratto di che trattasi non contiene la specificazione delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, come pacificamente riconosciuto anche da parte resistente e dalla controinteressata, in quanto il predetto contratto testualmente prevede che vengono fornite *“le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell’impresa ausiliaria, e che le stesse*

consistono in:”, senza però aggiungere altro, limitandosi a dare atto del servizio svolto dall’ausiliaria necessario quale requisito richiesto, e, dunque, risulta del tutto assente l’indicazione di puntuali risorse messe a disposizione da parte della stessa nei confronti dell’ausiliata, odierna controinteressata.

Stante quanto sopra acclarato, pertanto, il predetto contratto deve essere dichiarato nullo per indeterminatezza dell’oggetto, con conseguente necessità che la società aggiudicataria che lo ha allegato alla relativa domanda di partecipazione venisse esclusa fin da subito dalla competizione, in accordo a condivisibile giurisprudenza secondo cui *“la nullità – operando ovviamente ab origine – comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità oggetto di avvalimento sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che ne impone l’esclusione dalla procedura medesima (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 giugno 2017, n. 2985; Tar Lombardia, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 157).”* (TAR Lazio, sez. II quater, cit.).

4. – L’accoglimento della censura relativa all’inidoneità del contratto di avvalimento di che trattasi consente di ritenere assorbita la censura relativa alla mancanza di onerosità del medesimo contratto di avvalimento.

5. – In conclusione, per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso è fondato nel merito e va accolto, disponendo l’annullamento della determina n. 221/21 del 4 agosto 2021, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di che trattasi all’odierna controinteressata, e va, altresì, dichiarato incidentalmente nullo il contratto di avvalimento, come dedotto dalla ricorrente, ed illegittima l’ammissione in gara e l’aggiudicazione alla controinteressata Lavanderia Industriale Clean Service S.r.l., perché priva dei requisiti necessari, che non risultano posseduti né in proprio (come non contestato), né in forza di valido contratto di avvalimento.

Inoltre, vista la domanda di subentro nel contratto, ove stipulato, avanzata da parte ricorrente va anche dichiarata, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., l’inefficacia del contratto stipulato dalla stazione appaltante con la società Lavanderia Industriale Clean Service S.r.l. (contratto di cui ha dato atto l’odierna controinteressata nella memoria del 1° ottobre 2021) e va disposta l’aggiudicazione in favore della società Servizi Italia S.p.A. ed il subentro di quest’ultima nel contratto con l’Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma, che il Collegio ritiene di poter far decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto della natura dell’appalto e della possibilità di consentire l’avvicendamento dei gestori senza alcuna compromissione dell’interesse pubblico alla continuità del servizio.

Va, invece, respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente, atteso che la stessa risulta generica e non sviluppata nel ricorso e, pertanto, il pregiudizio risulta

semplicemente allegato ma non provato e, inoltre, il subentro dell'odierna ricorrente nel contratto di che trattasi integra pienamente una forma di risarcimento del danno in forma specifica soddisfattiva delle pretese della stessa.

6. – Le spese del presente giudizio, *ex art.* 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui sopra e, per l'effetto annulla il provvedimento n. 221/21 del 4 agosto 2021, recante aggiudicazione della gara a favore di Clean Service S.r.l., dichiara aggiudicataria la società Servizi Italia S.p.A., dichiara inefficace, in applicazione ed in forza dell'art. 122 c.p.a., il contratto stipulato a seguito dell'illegittima aggiudicazione, a far data dal 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione, e dispone il subentro di Servizi Italia S.r.l., previa verifica positiva dei requisiti di quest'ultima, e rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Condanna l'Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma, parte resistente, e la società Lavanderia Industriale Clean Service S.r.l., odierna controinteressata, al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Massimo Baraldi, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO